

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

44.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1979

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIORDANO**

INDICE

	PAG.
Missione:	
PRESIDENTE	531
Sostituzione:	
PRESIDENTE	531
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo (<i>Approvato dal Senato</i>) (2630) .	532
PRESIDENTE	532, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 552
BIANCO	547
CIRINO POMICINO	539
GIANNANTONI	536, 537, 548
LABRIOLA	533, 545, 546, 547, 548, 549, 552
MASIELLO	541
PEDINI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	534, 542, 546, 548, 552
TESINI GIANCARLO, <i>Relatore</i>	532, 534, 541, 548, 551
TRABUCCHI	536, 547, 551
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	552

La seduta comincia alle 14,50.

QUARENGHI VITTORIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del secondo comma dell'articolo 46 del regolamento, il deputato Marton è in missione per incarico del suo ufficio.

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Brusca sostituisce per la seduta odierna il deputato Occhetto. Comunico, inoltre, che, a norma dell'articolo 19, terzo comma, del regolamento, il deputato Labriola sostituisce il deputato Quaranta per l'esame del disegno di legge n. 2630.

Discussione del disegno di legge: Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo (Approvato dal Senato) (2630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo », già approvato dal Senato nella seduta del 22 dicembre 1978.

L'onorevole Giancarlo Tesini ha facoltà di svolgere la relazione.

TESINI GIANCARLO, Relatore. Il provvedimento, già approvato dal Senato, che riguarda l'istituzione e la composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonché le nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo, ha un preciso e chiaro collegamento con il decreto-legge n. 642, di cui sono ben note le vicende. Si tratta infatti di materia già regolata dal decreto decaduto, e che era necessario disciplinare comunque attraverso un provvedimento *ad hoc*.

Desidero ricordare, come del resto è già stato fatto anche al Senato, che questo disegno di legge rientra negli accordi raggiunti al momento della costituzione del Governo Andreotti tra i partiti della maggioranza. Come è noto, tutte le forze politiche furono concordi sull'opportunità di varare tre provvedimenti aventi un carattere anticipatorio di quello più generale di riforma dell'università. Tali provvedimenti riguardavano, rispettivamente, la sistemazione dei precari (problema che il Governo ha tentato di risolvere con un decreto-legge decaduto in seguito ad un ostruzionismo che non è stato possibile superare), la costituzione di un Consiglio nazionale universitario, con carattere provvisorio, ed infine le nuove norme sui concorsi a professore universitario di ruolo.

Come ho già detto, si tratta di provvedimenti facenti parte dell'accordo fra le forze della maggioranza e per questo penso che il compito del relatore non sia tanto quello di entrare nel merito del disegno di legge n. 2630, dal momento che esso riguarda una materia che è stata già sufficientemente illustrata in occasione della discussione del decreto-legge n. 642, quanto quello di sottolinearne il significato politico, e cioè l'impegno di tutti i partiti della maggioranza di approvare al più presto la riforma generale dell'università, per la quale è necessario predisporre alcuni strumenti fondamentali. Tra questi vi è il Consiglio universitario nazionale che riveste appunto un carattere provvisorio ed ha lo scopo di permettere un immediato avvio della definizione della nuova struttura universitaria con tutte le garanzie che può dare la sua composizione, largamente rappresentativa di tutti i settori interessati.

Basti pensare, per esempio, al problema, affrontato alla Camera e poi recepito nell'ultimo decreto-legge, dell'avvio, sia pure in fase sperimentale, della dipartimentalizzazione, che richiede la presenza di un organo che deve in qualche modo prendere il posto dell'attuale sopravvissuta prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che, come è noto, è ormai decaduta da alcuni anni.

Noi pertanto, dobbiamo compiere un dovere, approvando questo provvedimento a carattere provvisorio anche se esso lascia aperti alcuni problemi, in particolar modo concernenti il tipo di rappresentanza nell'organismo di componenti esterne al mondo universitario.

È questo un problema che è stato sollevato anche al Senato, soprattutto da parte socialista, ma che può essere superato nella consapevolezza di approvare un provvedimento appunto di carattere provvisorio. Come è noto, la sua composizione prevede la presenza di rappresentanti di un mondo universitario ancora legato alle figure attualmente esistenti dei professori di ruolo e degli assistenti ordinari, dei professori incaricati, dei titolari dei contratti e degli assegni biennali.

Fatto innovativo è invece la presenza dei rappresentanti degli studenti e del personale non docente; sono previsti anche: quattro esperti designati dal CNEL, un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale per i beni culturali, un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Non entro nel merito dei meccanismi elettivi che sono previsti dal provvedimento, ma desidero invece sottolineare che proprio la rilevanza del compito che quest'organo deve assolvere richiede che esso sia costituito nel più breve tempo possibile: ed è per raggiungere tale fine che si sono adottate le procedure più snelle.

Inoltre, proprio per evitare che vi sia un arresto o un freno nel processo che intendiamo avviare con la riforma generale, si prevede all'ultimo comma dell'articolo 1 che, qualora il parere richiesto all'organo consultivo universitario nazionale non sia reso, per qualsiasi motivo, entro trenta giorni dalla convocazione, il ministro della pubblica istruzione adotterà i provvedimenti prescindendo dallo stesso. In tal modo, intendiamo garantirci che l'organo che abbiamo creato offra le massime garanzie al Governo e al mondo universitario, con riferimento al ruolo che deve svolgere.

L'articolo 2 concerne la costituzione ed il funzionamento della corte di disciplina, mentre all'articolo 3 sono indicate le nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo. In proposito, vengono introdotte delle innovazioni rispetto alle misure urgenti del 1973, e la novità maggiore si riferisce alla commissione da nominare per ciascun concorso, la quale verrà formata con il sistema misto: elettivo e per sorteggio. Non sto ad addentrarmi nel merito dei meccanismi previsti al riguardo.

LABRIOLA. Anche perché sarebbe impossibile farlo: si tratta di un espediente.

TESINI GIANCARLO, *Relatore*. Il sistema adottato costituisce il recepimento

di esigenze emerse, ed un aggiornamento del vecchio sistema, sulla base dell'esperienza fatta finora.

Credo non vi sia bisogno di dilungarsi sull'assoluta necessità di approvare rapidamente il disegno di legge in esame il quale, essendo strettamente connesso all'avvio della riforma, viene ad assumere il significato di una risposta concreta a determinate esigenze, che ribadisca anche la volontà riformatrice della maggioranza, proprio nel momento in cui, essendo decaduto il cosiddetto « decreto Pedini », tanti dubbi ed incertezze si sono manifestati circa questa stessa volontà del Parlamento.

In tale spirito e per le ragioni che ho esposto, chiedo alla Commissione di procedere all'approvazione del disegno di legge senza apportarvi delle modifiche, che ci costringerebbero a rinviare il provvedimento al Senato: una simile battuta di arresto, infatti, tenendo conto anche della situazione politica in cui ci troviamo, potrebbe determinare delle conseguenze che noi in questo momento non siamo in grado di prevedere.

Un'ultima considerazione vorrei fare, a proposito di un errore tipografico, tecnico, che figura al primo comma dell'articolo 2 del provvedimento, laddove si dice che la corte di disciplina è « composta dal vicepresidente che la presiede e da sette membri effettivi di cui tre professori ordinari e tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati »: la somma di questi professori e rappresentanti è di sei membri, e non sette, come dice il comma medesimo. Si tratta di un errore da correggere e che credo non debba comportare il rinvio al Senato del disegno di legge del quale chiedo, ancora una volta, la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LABRIOLA. Svolgerò un breve intervento di carattere generale, illustrando la posizione del gruppo socialista sia sui vari articoli del disegno di legge, sia sugli emendamenti che presenteremo in sede di discussione dell'articolato.

Non entriamo nel merito delle affermazioni del relatore sul piano generale, perché ci rendiamo conto che il procedimento legislativo è ormai talmente atipico, in materia di riforma universitaria, che non si può discernere quali siano le linee generali.

Un esempio è quello su cui mi sono permesso di fare un'interruzione al relatore e che riguarda i criteri compositivi della commissione. Ho detto che è un espediente. È vero che su questo vi è il consenso delle forze politiche, ma ciò non muta la natura dell'espediente, perché nel nostro ordinamento non esiste un esempio di un organismo giudicante che viene composto con il criterio del sorteggio e dell'elezione. È — ripeto — un espediente che cerca di eliminare i vizi del sistema per sorteggio e di quello elettivo, e mi auguro che vi riesca.

TESINI GIANCARLO, Relatore. È il frutto di un accordo delle forze della maggioranza, compreso il suo partito.

LABRIOLA. È un accordo al quale abbiamo partecipato, lo confermiamo, però un accordo tra i partiti non fa cambiare la natura delle cose. Si tratta di un espediente: speriamo che risponda al suo fine.

Ho qualche dubbio — lo voglio dire per onestà di rapporti all'interno della Commissione — che il primo comma dell'articolo 2 sia passibile di una modifica puramente letterale, perché si può dare qualche diversa interpretazione. La disposizione è chiara: la corte di disciplina è composta di otto membri. Infatti, la norma dichiara in buon italiano che la corte è composta dal vicepresidente che la presiede e da sette membri effettivi di cui tre professori ordinari e tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati, ma omette di chiarire chi sia il settimo. Ciò non toglie che la composizione sia di otto membri, il che può avere una serie di significati sostanziali. Anch'io sono d'accordo sul fatto che si tratta di un errore del Senato, ma sostanziale, e quindi deliberativo, e non tipografico. Ad ogni modo, il giudizio sull'ammissibilità di una

correzione di questo genere è rimesso non alla Commissione ma al presidente, il quale se ne assume la responsabilità. Siamo in sede legislativa, e quindi si tratta di poteri presidenziali.

Sollevo ora alcune questioni. Convegno che la prima non è di grande importanza (è più formale che sostanziale), tuttavia non rinuncio a porla e dichiaro che siamo pronti fin d'ora a ritirare l'emendamento se il ministro ci rassicurerà sull'interpretazione della norma. Mi riferisco al primo comma, nono rigo, dell'articolo 1, in cui il consiglio universitario nazionale viene definito come organo di consultazione del ministro della pubblica istruzione che lo presiede. Pensiamo che il suddetto consiglio abbia anche questa funzione, ma non solo questa, perché dovrebbe esprimere un coordinamento delle autonomie universitarie.

Pur convenendo che si tratta di una disciplina transitoria e provvisoria, in attesa di quella definitiva della riforma, e prendendo atto delle preoccupazioni del relatore sull'incertezza del quadro politico che coinvolge anche la riforma, rilevo che ci potremmo trovare di fronte ad una disciplina la cui applicazione potrebbe essere abbastanza prolungata nel tempo, e quindi preferiremmo che fosse meglio definita la composizione del consiglio universitario nazionale come organo di coordinamento delle autonomie universitarie e di consultazione del ministro. In sostanza, la funzione consultiva rimane, ma non è quella esclusiva. Ad ogni modo, convengo che si tratta di una preoccupazione di « epigrafe ».

Se il ministro ci rassicurerà sul fatto che l'interpretazione è più ampia della mera consultazione del ministro, ci tranquillizzeremo e non insisteremo sulla modifica.

PEDINI, Ministro della pubblica istruzione. In che senso più ampia?

LABRIOLA. Nel senso che l'interpretazione non deve essere tassativa. Per noi sarebbe sufficiente che il Governo dichiarasse che la definizione dei compiti del

consiglio è puramente indicativa e non tassativa, e cioè non si escludono altri compiti e funzioni che il consiglio può svolgere nell'ambito dell'ordinamento universitario, perché altrimenti istituiamo solamente un organo *a latere* del ministro. Ripeto che non insisteremo sull'emendamento se ci verranno date assicurazioni in tal senso, e in ogni caso lo diamo per illustrato.

Un'altra osservazione riguarda il numero ridotto dei membri del consiglio in rapporto alla necessità di rappresentare tutte le componenti scientifiche settorialmente individuate del mondo universitario. Comprendiamo la difficoltà di estendere questo numero, perché ciò può far sì che la funzionalità dell'organo abbia a soffrirne, ma si sarebbe potuta prevedere l'istituzione di commissioni specializzate all'interno del consiglio che obbedisse all'esigenza di comprendere più voci del mondo universitario. Questa comunque è solo una riserva.

Una prima questione secondo noi grave, e su cui richiamiamo l'attenzione del relatore, perché nutriamo dubbi sulla costituzionalità della norma, è quella relativa al terzo comma dell'articolo 2, che regola l'esercizio della funzione disciplinare nell'ambito del consiglio, per cui viene istituita la corte di disciplina che ha una potestà disciplinare nei confronti dei professori. La cosa singolare è questa: quando il soggetto passivo del procedimento disciplinare è il professore ordinario, la corte si riunisce con la partecipazione di tre professori ordinari, mentre quando si tratta degli assistenti o degli incaricati, allora ai tre professori ordinari si aggiungono anche tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati. Altro è dichiarare che l'unicità del docente è elemento tendenziale, ma non realizzabile in pieno nell'ordinamento universitario, altro è trasferire, in modo direi repressivo, in un procedimento disciplinare questa distinzione, come se si istituisse un tribunale di pari.

Pertanto, si è visto che, in presenza di un diverso contenuto del rapporto di impiego, e non di diverse qualificazioni

funzionali, si ha una corte di disciplina che nella sua composizione si gradua secondo la qualità del soggetto passivo. È molto grave questo principio e sono sinceramente stupito per questa formulazione.

Non esiste una inidoneità per *status* nel giudicare le infrazioni disciplinari da parte dell'assistente ordinario o dell'incaricato nei confronti del professore ordinario. Non accetteremo neanche una corte di disciplina composta di ordinari per gli ordinari, di incaricati per gli incaricati e di assistenti per gli assistenti dato che riteniamo inammissibile stabilire una composizione che si combina secondo lo *status* dell'inquisito.

Questa norma, al di là dei profili di legittimità, è, se mi consentite senza ombra di polemica, alquanto barbara proprio nel momento in cui si intende attuare un ordinamento che tende a stabilire rapporti diversi fra i docenti, indipendentemente dal grado che essi occupano, con una distinzione per l'esplicazione di funzioni.

Invito il ministro ed il relatore a riflettere molto su questo comma, perché si tratta di una norma che getta una luce sinistra sull'intero provvedimento. Non so come possa accadere che una simile disposizione venga sottoposta all'attenzione di questo ramo del Parlamento.

L'ultimo punto, per noi essenziale, riguarda la deroga al principio della non eleggibilità in commissione per concorsi consecutivi. Prendiamo atto, per altro, che la deroga riguarda soltanto la prima applicazione della legge e che in questa fase i concorsi saranno alcune migliaia. Malgrado tutto ciò, non riusciamo a comprenderne la ragione. Ci si obietterà che, senza questa eccezione, sarà difficile formare le terne elettive. Si potrebbe, però, introdurre la deroga in modo tale che la sua operatività risulti condizionata al verificarsi in concreto di un effettivo stato di necessità. Il principio che abbiamo presente è quello di non generalizzare la deroga: in tal caso, infatti, saremmo in presenza di una rinuncia al principio ge-

nerale, e questo francamente ci pare ingiusto e difficilmente condivisibile.

TRABUCCHI. Desidero innanzitutto osservare che il testo che perviene dal Senato può effettivamente essere esaminato e non ha più nulla a che fare con quel miscuglio di cose assurde, pieno di errori anche banali ed incomprensibili, che era il primo provvedimento sottoposto al vaglio del Parlamento, il cosiddetto « *Pedini primo* ».

Nel modo in cui è prefigurato nel provvedimento all'esame, il consiglio nazionale universitario transitorio è qualcosa che può essere accolto. Esso, però, è fatto, proprio perché provvisorio, non tanto in vista dell'applicazione di quella che sarà la riforma universitaria, quanto per dare il via ai concorsi.

Faccio parte del consiglio attuale già da una dozzina d'anni e quindi ne conosco bene il funzionamento. Per quale motivo, ad esempio, i concorsi che sono stati espletati in base alla prima applicazione del decreto Malfatti si sono protratti per così lungo tempo? Per un certo verso ciò è dipeso dal fatto che la revisione dei concorsi da parte del consiglio comporta delle procedure così macchinose da portar via parecchio tempo. Si presuppone anche — ed anche questo è un requisito non sempre presente — una competenza specifica da parte dei commissari.

C'è da rilevare inoltre che la fisionomia del nuovo consiglio è profondamente diversa rispetto a quello attuale: esso non è più, o almeno lo è in minor misura, un organo tecnico; è invece, piuttosto, un organo con molte caratteristiche sindacali. Per quanto concerne, ad esempio, la revisione dei concorsi, di cui parlavo poc'anzi, è prevista la presenza di due professori ordinari anche per discipline che sono così estese e differenziate al loro interno da rendere difficile che tali professori dispongano di una competenza tecnica sufficiente. Pensate, ad esempio, cosa succederebbe se, nell'ambito della facoltà di scienze, un professore di zoologia o di botanica, materie che pure sono fondamentali, dovesse giudicare di concorsi

di matematica, di fisica o di chimica, quando per la sola lettura degli atti di tali concorsi sarebbe necessario un mese di lavoro.

Allora comincio a domandarmi perché dobbiamo fermarci in questa quadratura geometrica.

GIANNANTONI. Il consiglio universitario aveva tutte le competenze?

TRABUCCHI. Per la facoltà di medicina ne ha sei.

GIANNANTONI. Per la facoltà di scienze mi sembra che fossero due.

TRABUCCHI. No, cinque, anche se ora sono ridotte a quattro.

Io non dico che sia necessario ricorrere ad un « esercito » di professori, ma sono convinto della necessità di risolvere i due fondamentali problemi del tempo e della competenza. Non chiedo neppure che nel consiglio vi siano i rappresentanti di tutti i settori specialistici, ma penso che sia inutile chiudersi in uno schema prefisso e stabilire un certo numero di professori per una determinata disciplina.

Per questa serie di considerazioni ho predisposto alcuni emendamenti che a mio giudizio rispondono ad una logica più corretta. Infatti, non prevedendo necessariamente la presenza di due rappresentanti degli assistenti e degli incaricati per ciascuna di queste discipline, si avrà di conseguenza una riduzione del numero dei componenti il consiglio.

Inoltre, gli assistenti e gli incaricati che ne faranno parte avranno anche una funzione sindacale, nel senso che dovranno conoscere i numerosi problemi che incontrano appunto gli assistenti e gli incaricati nell'esercizio e nell'insegnamento della medicina.

Da questo punto di vista penso che sia addirittura inutile che per ogni disciplina esistano due rappresentanti degli assistenti e degli incaricati.

Questo è, dunque, un settore che va modificato se vogliamo che i concorsi

possano avere un *iter* più sollecito e soprattutto se vogliamo che i partecipanti sappiano con certezza che vi sarà un organo che decide con competenza e con giustizia.

Quella che oggi stiamo esaminando è una materia talmente importante che varrebbe la pena di dedicarvi un po' più di tempo. Forse se il primo decreto Pedini fosse stato più adeguato ai problemi che voleva risolvere, credo che l'ostruzionismo non ci sarebbe stato. Per questo non dobbiamo ripetere gli errori già compiuti, ma dobbiamo approvare un provvedimento che meriti una larga adesione, anche se non proprio incondizionata, da parte di coloro che sono i diretti interessati, e cioè i professori, gli assistenti e gli incaricati.

Per quanto riguarda le modalità relative alle elezioni dei componenti le commissioni di concorso, io credo che alle designazioni dei commissari non dovranno partecipare soltanto i professori delle discipline riunite in un determinato gruppo, come è previsto attualmente, ma tutti i professori di quella determinata facoltà. Forse, facendo partecipare al voto tutti i professori, risulterebbe più difficile il prevalere di quelle consorterie che invece è molto più facile che si formino fra i titolari di una singola disciplina. Inoltre, verrebbe maggiormente salvaguardata l'indipendenza della scelta dei commissari.

In merito all'osservazione del collega Labriola sul funzionamento della commissione di disciplina, voglio precisare che si tratta di una commissione perfettamente inutile, che non si riunisce mai e che non ha mai problemi molto importanti su cui giudicare. Ma mi sembra che sia stata adottata in base alle direttive comuni quella disposizione che prescrive che, quando si tratta dei professori ordinari, giudicano i loro colleghi, e quando si tratta dei professori di grado inferiore nella scala didattica giudicano insieme i professori ordinari ed i colleghi di questi.

Se, infatti, vi fosse un domani un consiglio di disciplina militare, per quanto si possa essere progressisti è però difficile che si ammetta che sia il sergente a giudicare il generale! E d'altra parte, anche

così potrebbero subentrare dei motivi estranei alla pura amministrazione della giustizia, in quanto se un sergente si trovasse a giudicare il generale, responsabile di una sua eventuale promozione, potrebbe usare un diverso criterio nell'emettere il proprio verdetto. Ma, a parte tali considerazioni, insisto sulla prima osservazione, che ritengo la premessa indispensabile perché i concorsi si possano espletare rapidamente, con competenza e giustizia.

Concludo ribadendo che, se dovesse prevalere l'opinione, che peraltro comprendo, di non modificare il testo pervenuto dal Senato, presenterò ugualmente alcuni emendamenti, perché restino agli atti a testimoniare una determinata posizione, in quanto non vorrei che mi si muovessero degli appunti, un domani, di fronte alla realtà che si verrà a determinare.

GIANNANTONI. Il disegno di legge in esame ha avuto una lunga storia: ma le lunghe storie, onorevoli colleghi, non servono sempre ad arrivare in porto nel migliore dei modi.

Certo, il provvedimento di legge ha in qualche modo risolto i due problemi fondamentali sui quali da anni discutiamo. Il primo, era quello di procedere ad un rinnovo, su basi diverse, dell'organo consultivo del ministro, sostituendo perciò la vecchia prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione con un nuovo organo, che per il momento è provvisorio, non essendo ancora quello che con la riforma si dovrà costituire. L'altro problema si riferiva alla necessità di avere nuove norme concorsuali per poter non dico rimettere in atto i concorsi, ma consentire lo svolgimento di questi concorsi di cui si parla con delle commissioni che non presentassero le incertezze e gli inconvenienti registrati da quelle precedentemente costituite.

In relazione a tali fondamentali esigenze, non possiamo considerare del tutto infondate alcune preoccupazioni che il dibattito ha lasciato emergere. Devo dire però che, tra queste, non condivido quella poc'anzi espressa dall'onorevole Trabucchi, perché mi pare che proprio la

proposta da lui avanzata « sindacalizzi » la rappresentanza degli assistenti e degli incaricati. Invece noi qui riteniamo che i corpi docenti (i titolari di corsi ufficiali sono docenti ad altro livello, come gli assistenti) siano quelli che esprimono il complesso del mondo scientifico e culturale, nell'insieme delle facoltà, ed in questo senso entrano, quindi, a far parte del Consiglio universitario nazionale.

Diversamente, non vediamo perché non dovremmo avere il sospetto che anche la rappresentanza dei professori ordinari è prevista in quanto categoria, e non in quanto presenza del mondo scientifico. Noi abbiamo istituito un Consiglio universitario nazionale includendovi assistenti, incaricati ed ordinari, e lo abbiamo fatto proprio perché questi ultimi costituiscono una piccola minoranza di tutti coloro che svolgono attività didattica nelle università, ma sono rappresentanti del mondo didattico e scientifico delle facoltà, di cui il Consiglio stesso dev'essere una espressione a livello nazionale.

Ma, mentre non abbiamo dubbi sulla composizione del Consiglio universitario nazionale, sussistono in noi alcune perplessità sulla corte di disciplina, di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

La vecchia corte di disciplina era composta da otto membri, eletti dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ma di essa non erano indicati né i criteri di composizione, né le condizioni giuridiche che dovevano avere i suoi membri. Questo si capisce perché, essendo la citata prima sezione quasi interamente composta di professori di ruolo, era evidente che gli eletti sarebbero stati i professori ordinari; se ora noi proponessimo la medesima formula, potrebbe sorgere qualche problema, essendo i professori ordinari in minoranza nel Consiglio universitario nazionale. Occorre poi anche tener conto del fatto che a proposito della corte di disciplina (che non so poi quanto potrà funzionare, ma probabilmente bisogna prevederla), lascia molto perplessi la determinazione dei collegi giudicanti in funzione dello stato giuridico del giudicato. E ciò anche perché,

se pure non valesse uno dei due aspetti del ragionamento dell'onorevole Labriola, cioè che ciascuno è giudicato da un suo pari (ma egli non accetta neppure questo)...

LABRIOLA. Infatti, no.

GIANNANTONI. Se, dico, non valesse questo aspetto, c'è però il fatto che il professore di ruolo può sempre presiedere ai giudizi su soggetti appartenenti alle altre componenti universitarie, mentre i rappresentanti di queste non possono partecipare ai giudizi in cui si vagliano le posizioni di un ordinario. Ora, se osserviamo attentamente la situazione, vediamo che è anche abbastanza inverosimile che una corte di disciplina, composta di quattro assistenti e quattro incaricati, giudichi i professori ordinari. È una *contradictio in re*. Mi domando perciò, francamente, se debba prevalere l'esigenza — per le ragioni, pure importanti, che sono state addotte — di approvare rapidamente il disegno di legge, o quella di una maggiore riflessione su questo punto.

Con riferimento all'articolo 3, poi, noi accettiamo la proposta di compromesso — di cui l'articolo stesso è espressione — tra il sistema del sorteggio e quello dell'elezione. Ribadisco oggi quanto già dicemmo a proposito dei provvedimenti urgenti, e cioè che noi preferiremmo le commissioni concorsuali soltanto elettive. Non è, infatti, l'eleggibilità delle commissioni che ha prodotto quegli inconvenienti che abbiamo lamentato circa i passati concorsi, quanto l'esatta corrispondenza, nella normativa fino ad oggi vigente, tra maggioranza di commissione e numero di vincitori. Questo è il vero nodo che ha dato luogo all'inconveniente dei concorsi, mentre il principio dell'eleggibilità è un fattore di controllo e di garanzia tanto più forte quanto più si sa qual è il candidato che l'eligendo va a sostenere. Tuttavia, siccome gli altri partiti della maggioranza hanno ritenuto che non si potesse tornare al sistema elettivo puro, crediamo che la correzione di un sorteggio completo sia importante, per cui voteremo a favore.

Ma, proprio perché siamo favorevoli al principio elettivo, non ci sentiamo di condividere le riserve formulate dall'onorevole Labriola sulla deroga. Non so se sia giusto in linea generale che non si possa far parte di una commissione di concorso due volte di seguito; non vedo allora perché si possa essere parlamentari per due legislature consecutive. Si dice che in questo modo uno entra nella commissione di concorso ed acquista un potere notevole, perché predetermina i vincitori, i futuri organici; ma se è eletto e gode la fiducia di un corpo elettorale che, del resto, si va rapidamente estendendo, non si avranno, o si avranno solo in misura minore, certi inconvenienti che si sono registrati in passato soprattutto in alcune facoltà, e non nell'insieme dell'università italiana. Devo dire che, in linea di principio, trattandosi di questioni culturali e scientifiche, preferisco sempre un criterio di scelta e di esame che non quello di sorte e di divieto. Bisogna anche considerare che il divieto (questo è il motivo per cui invitiamo l'onorevole Labriola a riflettere sul suo punto di vista) non consentirebbe di poter formare commissioni giudicatrici per tutta una serie di discipline che i provvedimenti urgenti consideravano speciali (quel famoso 20 per cento non raggruppabile), in cui l'organico è molto ridotto e per le quali si dovrebbe ricorrere necessariamente a professori di altre materie. Non so se, soprattutto per settori disciplinari specialistici, e quindi avanzati, di frontiera e molte volte nuovi, sia opportuno che le commissioni di concorso siano formate, in forza di un divieto, da docenti di altre materie, che non abbiano quella specializzazione per cui si è ritenuto opportuno conservare quelle materie al di fuori dei raggruppamenti. Non so se sia più opportuno avere due volte di seguito un docente di una materia specialistica in una commissione relativa a quella materia oppure avere un docente di una materia generale, che certamente è meno competente, in quella determinata materia, solo per una preoccupazione di ordine giuridico-formale.

Potremo ulteriormente riflettere su tale questione in sede di riforma, ma per la prima tornata non mi sentirei così preoccupato, come invece è l'onorevole Labriola, per la deroga che è prevista nel disegno di legge, e quindi la lascerei.

Detto questo, rilevo che anche noi siamo convinti della necessità di approvare rapidamente il disegno di legge, perché non c'è dubbio che esso sia necessario per rimettere in moto il meccanismo dei concorsi e per altri importanti compiti consultivi, che saranno ancora più importanti se si avvieranno alcuni meccanismi o della riforma o di sperimentazione di punti della riforma, per cui si è prevista l'introduzione di un consiglio universitario nazionale nuovo e sostitutivo della prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Concludendo, se il Governo, per contatti che ha o avrà, dovesse avere forti preoccupazioni per il fatto che un rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento potrebbe pregiudicare o ritardare eccessivamente l'iter dello stesso, ritengo che il ministro le dovrebbe manifestare nella replica, in modo da avere un ulteriore elemento di valutazione sull'articolo 2, in merito al quale si nutrono delle perplessità molto serie sotto l'aspetto giuridico.

CIRINO POMICINO. Interverrò brevemente perché molte cose sono già state dette dai colleghi che mi hanno preceduto. Vorrei sottolineare il grande significato politico della presentazione e dell'approvazione del disegno di legge, messo giustamente in luce dal relatore Tesini, significato che si accentua tanto più quanto più si considera quello che ha detto l'onorevole Giannantoni nella discussione di ieri in relazione alla caduta del primo decreto Pedini, da lui definita giustamente un fallimento procedurale e non politico.

In realtà, l'impegno che la maggioranza aveva assunto era quello di affrontare il problema dei precari, del consiglio universitario nazionale e delle nuove norme sui concorsi per i professori di ruolo. Que-

sto impegno assume un'importanza notevole se ricordato con la scelta che, al di là della posizione di ciascuna forza politica, si è finita poi con il fare tutti insieme a favore di un decreto che riguardasse soltanto la proroga per i precari.

Senza voler entrare nel merito di una serie di aspetti del disegno di legge, non si può non osservare che questo provvedimento si ricollega sostanzialmente con il discorso della riforma universitaria e che le novità introdotte, forse non adeguatamente sottolineate in questo dibattito, riguardano la modifica della composizione del consiglio universitario nazionale, anche se provvisorio, con la presenza non soltanto di operatori universitari, ma anche di rappresentanze esterne al mondo universitario.

È vero, come ha sottolineato il relatore Tesini, che la presenza di alcune categorie, le quali vivono l'esperienza del mondo universitario, e che prima non erano rappresentate in seno al consiglio universitario nazionale, rappresenta di per sé un fatto positivo: mi riferisco alla presenza degli studenti e del personale non docente; ma è forse maggiormente importante, per i problemi concernenti i rapporti fra università e società nel suo complesso, la presenza di rappresentanti di organismi che non appartengono strettamente all'esperienza del mondo universitario e, nel caso specifico, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la cui funzione da due anni a questa parte, in base all'orientamento politico complessivo della maggioranza, si è accentuata rispetto ai processi di riforma che stiamo vivendo nell'attuale momento politico. Anzi, va detto in questa sede, ma sarà giustamente ripreso nel dibattito sulla riforma universitaria, che è bene che su questa via il gradiente di presenza delle rappresentanze esterne al mondo universitario sia maggiormente accentuato proprio per evitare la configurazione e la connotazione di un mondo chiuso rispetto alla esigenza sempre più sentita di un collegamento reale tra la società nelle sue più diverse articolazioni e il mondo universitario.

Giustamente sono stati sottolineati una serie di aspetti del disegno di legge, ma credo che questo sia uno dei dati politici più significativi dello stesso. Per altro, il raccordo anche con i problemi più generali delle compatibilità finanziarie e la presenza di esperienze legate al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro rompono quella rigidità che forse non è stata uno degli ultimi mali della nostra università negli ultimi venti anni.

Detto questo, mi corre l'obbligo di sottolineare che l'articolo 1 costituisce sostanzialmente una risposta valida alla necessità di mutare la composizione della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. A tale proposito debbo rilevare che non condivido l'esigenza, espressa dal collega Trabucchi, di una settorializzazione delle presenze, anche se comprendo le ragioni che lo hanno portato ad una simile conclusione.

Passando ora a toccare alcuni temi che sono stati qui trattati, debbo dire che mi rendo conto, a proposito dell'articolo 2, del problema della corte di disciplina e delle argomentazioni in merito fatte dal collega Labriola, riprese anche dall'onorevole Giannantoni. Debbo ricordare che nel testo precedente si parlava dei diritti e dei doveri dei professori di ruolo con una connotazione chiara dello *status* giuridico dei giudici rispetto al giudicante, ma non si parlava dei doveri di disciplina o di altre figure.

Per altro, mi sembra che un principio che nasce da una prassi consolidata in tutta la pubblica amministrazione abbia sempre legato la composizione delle commissioni disciplinari a figure pari o superiori sul piano, appunto, dello *status* giuridico rispetto ai soggetti al giudizio. Il problema potrà essere superato, come hanno sottolineato anche alcuni colleghi che mi hanno preceduto, nel momento in cui verrà attuata l'unificazione del ruolo docente.

In merito a quanto ha rilevato il collega Giannantoni, devo dire che non condivido le preoccupazioni in ordine a quell'articolo che riguarda i diritti ed i doveri dei professori di ruolo. Mi rendo, per al-

tro, conto dell'opportunità politica, che va valutata, relativamente al discorso dei tempi brevi per l'approvazione di questo disegno di legge.

Per quanto riguarda le norme concorsuali, ho ascoltato con attenzione ciò che su questo argomento hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto. Personalmente propenderei per il principio del sorteggio, anche se mi rendo conto che ragioni di determinante spessore politico hanno presieduto alla scelta consenziente di tutte le forze politiche. Mi rendo anche conto del fatto che il sistema misto — da una parte l'allargamento del corpo elettorale, dall'altra il doppio sistema del sorteggio — consentirà di ridurre al massimo — non mi illudo che scompaiano — quelle difficoltà che pure si sono verificate negli ultimi anni in ordine alla gestione dei concorsi universitari.

A questo proposito, c'è una domanda politica posta dal collega Giannantoni che mi trova perfettamente d'accordo: egli chiede, cioè, se, rispetto ad alcune norme vigenti, nonché alla opportunità ed alla esigenza di modificarle, non sia prevalente l'esigenza di non rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento. Si tratta indubbiamente di un quesito di grande rilevanza politica, tanto più che — ed è bene che su questo nessuno di noi taccia — ci troviamo indubitabilmente in un momento di grossa difficoltà per l'attuale quadro politico, difficoltà che può determinare addirittura il blocco dell'attività legislativa.

Per quanto riguarda la democrazia cristiana, facendocene carico e non dando al Governo responsabilità che, a nostro avviso, sono di natura politica, noi insistiamo sul fatto che è prevalente, in questo difficile momento politico, provocare l'avvio immediato delle procedure concorsuali, senza incorrere nel rischio di un blocco legislativo che l'attuale situazione politica può determinare da qui a qualche tempo.

Per tutte queste ragioni, perciò, consentiamo con il relatore nell'invitare gli onorevoli commissari ad approvare il

provvedimento al nostro esame nella sua attuale formulazione.

MASIELLO. Il problema più delicato tra tutti quelli che sono stati qui toccati mi sembra senz'altro quello della corte di disciplina.

Al di là di questioni relative alla normativa passata in materia, non c'è dubbio che la configurazione della corte di disciplina, così come prevista dall'articolo 2 del testo al nostro esame, pone problemi delicati, in quanto rischia di configurare forme di tribunali speciali differenziati rispetto ai soggetti che vi debbono ricorrere.

Proprio per la delicatezza di tale questione, riteniamo sarebbe necessaria una riflessione supplementare che potrebbe eventualmente comportare anche un rinvio al Senato.

A tale proposito, però, il gruppo comunista non può non farsi carico di quanto ha appena detto il collega Cirino Pomicino: si deve scegliere tra la risoluzione di un delicato problema di principio ed il rischio che un rinvio all'altro ramo del Parlamento spezzi il meccanismo di ripristino di uno sviluppo fisiologico della vita universitaria e, nell'ambito di essa, dei concorsi.

Per cui, se l'onorevole ministro dovesse dichiarare che un rinvio al Senato comporterebbe serie conseguenze sulla riapertura dei concorsi, noi saremmo anche propensi ad approvare il provvedimento così come è adesso formulato. Chiediamo comunque l'impegno che tale problema venga affrontato o in sede di riforma universitaria o, nel caso in cui vicende non prevedibili portassero ad un ulteriore slittamento di questa, dopo un tempo congruo con un intervento *ad hoc*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TESINI GIANCARLO, *Relatore*. Prendo atto delle osservazioni critiche emerse nel corso della discussione sulle linee generali

che, del resto, mi erano ben presenti ma che volutamente non ho sottolineato, ritenendo più opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi sugli aspetti politici generali che richiedono un'approvazione immediata del disegno di legge.

Prescindendo, pertanto, dalle dichiarazioni che il ministro farà, penso che i gruppi politici della maggioranza debbano trovare un accordo per garantire, in futuro, la modifica di quelle parti del provvedimento cui sono stati mossi rilievi o nell'ambito della riforma generale dell'università o attraverso un provvedimento *ad hoc*.

Per quanto riguarda in particolare le osservazioni al terzo comma dell'articolo 2, non posso che invitare nuovamente la Commissione a votare il testo che è pervenuto dal Senato per evitare quelle conseguenze che noi tutti temiamo e che danno origine a vaste strumentalizzazioni non solo nel mondo universitario, ma anche presso l'opinione pubblica. Approvare oggi questo disegno di legge significa dare una risposta politica ufficiale a certe manovre ritardatrici e portare, allo stesso tempo, un contributo di tranquillità all'interno del mondo universitario che oggi più che mai è percorso da inquietudini, soprattutto in seguito alla caduta del primo decreto Pedini sui problemi del personale.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. La mia sarà una replica brevissima, nonostante le numerose ed interessanti osservazioni fatte dai colleghi nel corso della discussione.

Prendo atto, e me ne felicito, della prevalenza della valutazione politica di fronte alla delicatezza del momento. È ovvio, infatti, che l'approvazione del disegno di legge oggi ha il significato di un messaggio all'università che attende, dopo la caduta del decreto n. 642 ed in attesa di una riforma generale, un'iniziativa certa, sicura, soprattutto in un momento così importante come quello delle elezioni universitarie le quali per la prima volta, credo, consentono una presenza nuova e più qualificata da parte degli studenti.

Per questa ragione il Governo si associa al relatore nell'invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge, anche se si rende conto della presenza ancora di alcune imperfezioni che potranno, comunque (e in questo senso il Governo si impegna), essere superate al più presto possibile o in sede di riforma o attraverso un provvedimento *ad hoc*.

Desidero rassicurare l'onorevole Labriola per quanto riguarda l'interpretazione della norma sulle competenze del consiglio nazionale universitario.

Se l'onorevole Labriola ritiene di dover dare valore alle mie dichiarazioni, voglio precisare che mi sembra che il punto di riferimento per le competenze del consiglio universitario nazionale possa essere trovato in quelle della prima sezione del consiglio nazionale della pubblica istruzione, il quale non solo ha funzioni di consulenza talvolta vincolanti (parere), talvolta obbligatorie, talvolta facoltative, ma eccezionalmente ha anche la possibilità (che deve essere riconosciuta al consiglio universitario nazionale) di approfondire i temi a sua iniziativa e di dare suggerimenti in relazione alle proposte del ministro approfondendo le problematiche relative alla vita universitaria.

Per altro, nella mia qualità di presidente del consiglio nazionale della pubblica istruzione, mi sono fatto promotore di una iniziativa autonoma che assicuri un analogo atteggiamento da parte del Governo nei confronti del consiglio che sta per nascere. D'altra parte, già al Senato era stato proposto, e poi non approvato, di inserire fra le materie di cui dovrebbe occuparsi il consiglio quelle di dottorato di ricerca in alcuni specifici settori. Comunque, il consiglio universitario nazionale concorre alla preparazione e alla sperimentazione della riforma universitaria.

Per quanto riguarda l'articolo 2, assumo l'impegno di rivedere tutta la materia, come ho già detto, o in sede di riforma universitaria o con un provvedimento *ad hoc*, tanto più che il disegno di legge che è oggi al nostro esame ha un carattere provvisorio in preparazione del-

l'assetto definitivo di questo importante istituto. Il fatto stesso, dunque, che si tratta di atto provvisorio dovrebbe indurci ad una maggiore tranquillità anche laddove possano esservi delle irregolarità, che sono poi sostanzialmente delle anomalie di carattere più formale che sostanziale.

Così pure, desidero precisare — a fronte delle preoccupazioni che sono emerse per il mancato inserimento nel disegno di legge (per una svista del Senato) dell'ipotesi di una partecipazione ai concorsi da parte degli stranieri — che è pacifico, e lo dico anche in base ad accertamenti fatti, che non essendo stato fatto alcun riferimento in proposito nel testo al nostro esame, resta valida la normativa vigente, e pertanto non vi è alcun dubbio circa la possibilità, per gli stranieri, di partecipare ai concorsi in questione.

Per quanto riguarda l'intervento svolto dall'onorevole Trabucchi, devo dire che esso conteneva alcune considerazioni non prive di fondamento: tuttavia, faccio rilevare che, rispetto a quanto a suo tempo previsto, è cambiata anche la filosofia dell'istituto di cui ci occupiamo; esso non ha più carattere prevalentemente scolastico, universitario, specialistico ma, mutando impostazione, si apre ad una presenza più vasta — cui ha fatto riferimento l'onorevole Cirino Pomicino — ed assume, con una precisa scelta politica, il significato di una scuola che deve non più amministrarsi nel chiuso del proprio ambiente, ma cercare collegamenti con rappresentanze di carattere diverso.

Esaminando se nel Consiglio universitario nazionale che andiamo ad istituire siano o meno rappresentate tutte le facoltà e gli indirizzi di studio che figuravano nel vecchio Consiglio superiore della pubblica istruzione, dobbiamo tener presente che il fatto stesso che questo nuovo Consiglio sia di dimensione più limitata rispetto al futuro, definitivo Consiglio universitario nazionale, fa sì che non sia possibile quella rappresentanza orizzontale di cui parlava l'onorevole Trabucchi, ma che credo debba essere realizzata nell'ambito del Consiglio stesso, laddove vi sono i do-

centi che ben conoscono la materia che sono chiamati a trattare.

Ritengo, comunque, che su ogni considerazione sia preminente l'urgenza di compiere un atto politico che ponga il Governo in condizione di indire i concorsi; è ovvio che il termine stabilito nel disegno di legge è ordinatorio, dovendosi poi collegare alla realtà delle circostanze in cui saremo chiamati ad operare.

Il Governo si assume la sua responsabilità, ed io spero che ciascuno voglia, in questo momento, compiere lo sforzo di mortificare il proprio desiderio di perfezionare il testo che, pure, in qualche sua parte, potrebbe essere migliorato e più propriamente formulato (qualcosa potrebbe farsi, in proposito, in sede di coordinamento dell'articolato). Infatti, l'importante è che il Parlamento dia all'opinione pubblica una risposta precisa, di fronte alla proposta di riempire un vuoto, con un segno di dinamismo e di precisa volontà politica. Rinviare al Senato il disegno di legge sarebbe non tanto un atto di perfezionismo, quanto una remissione di volontà politica, o almeno come tale questo gesto sarebbe interpretato.

Ringrazio il relatore, e tutti coloro che hanno compiuto uno sforzo verso l'approvazione del presente disegno di legge, augurandomi che con un atto legislativo si possa finalmente concludere una vicenda che ha visto tanti fallimenti di buone intenzioni.

A proposito, poi, del sistema relativo alla nomina delle commissioni concorsuali, mi sia consentito dire, senza alcuno spirito di polemica, che noi ci troviamo in una nazione nella quale qualsiasi tecnica venisse escogitata, potrebbe incorrere nel rischio della soggettivizzazione e dell'incertezza. Il presente sistema cerca di mettere insieme i due precedenti: è vero che essi ci hanno lasciato entrambi insoddisfatti, ma speriamo che la somma di due meccanismi alquanto negativi sia positiva! D'altra parte, desidero anche ricordare che sia il sistema adottato — come rilevava il relatore — sia l'intera impostazione del disegno di legge costituiscono il frutto di un accordo intervenuto

fra tutti noi, a seguito di un lungo confronto.

Nel concludere il mio intervento, ringrazio ancora una volta i partiti che hanno confermato il loro assenso sul testo in discussione, superando il desiderio di introdurre innovazioni: ritengo, infatti, che ci troviamo in un momento in cui innovare continuamente finirebbe con il devitalizzare le istituzioni e le stesse esigenze cui siamo chiamati a dare una risposta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Istituzione e composizione del Consiglio universitario nazionale provvisorio).

In attesa dell'entrata in vigore della riforma universitaria, per le attuali competenze della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e per i problemi relativi all'avvio della riforma universitaria, fino alla costituzione del Consiglio universitario nazionale in essa previsto, è istituito il Consiglio universitario nazionale provvisorio, quale organo di consultazione del Ministro della pubblica istruzione che lo presiede. Esso è così composto:

- a) ventuno docenti ordinari;
- b) ventuno tra assistenti ordinari e professori incaricati;
- c) quattro in rappresentanza dei titolari dei contratti e degli assegni biennali;
- d) tre rappresentanti degli studenti;
- e) tre rappresentanti del personale non docente;
- f) quattro esperti designati dal CNEL;
- g) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale per i beni culturali;
- h) un esperto designato dal CNR;

i) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono eletti dalle facoltà nelle seguenti proporzioni:

un professore ordinario ed un assistente ordinario o professore incaricato per ciascuna delle seguenti facoltà: lingue, farmacia, veterinaria, scienze statistiche demografiche e attuariali, agraria, architettura, scienze politiche (raggruppata con sociologia);

due professori ordinari e due assistenti ordinari o professori incaricati per ciascuna delle seguenti facoltà: giurisprudenza, lettere, magistero, medicina, scienze matematiche fisiche e naturali, ingegneria e scuole d'ingegneria, economia e commercio.

Il corpo elettorale per l'elezione di rappresentanti delle componenti di cui alle lettere a), b) e c) è costituito dagli appartenenti alle medesime componenti. Gli studenti ed i rappresentanti del personale non docente sono eletti rispettivamente, nel proprio seno, dalle rappresentanze presenti nei consigli di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Qualora tra gli eletti di cui alle lettere a) e b) del primo comma non vi sia almeno un professore ordinario ed un assistente ordinario o professore incaricato appartenente alle Università non statali legalmente riconosciute, il Ministro della pubblica istruzione integra con non più di due membri la composizione del collegio in modo da assicurare comunque la presenza di un professore ordinario e di un assistente ordinario o di un professore incaricato delle Università non statali legalmente riconosciute ed il rapporto paritetico delle componenti del personale docente.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle diverse componenti del Consiglio universitario nazionale sono dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Le elezioni dovranno tenersi

entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio universitario nazionale si intende regolarmente costituito anche qualora non sia realizzata la partecipazione di tutte le componenti previste.

Nella prima seduta il Consiglio universitario nazionale elegge tra i professori ordinari il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal presidente.

Al Consiglio universitario nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un primo dirigente e tre funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione dell'Amministrazione della pubblica istruzione per le funzioni di segreteria.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per le ulteriori esigenze di segreteria.

Per la trattazione di materie concernenti singoli docenti il Consiglio si riunisce nella composizione limitata ai soli professori ordinari se la questione riguarda i professori ordinari; con la partecipazione anche dei rappresentanti degli assistenti ed incaricati, se la questione riguarda assistenti ed incaricati.

All'atto dell'insediamento del Consiglio universitario nazionale cessano le funzioni della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Qualora il parere richiesto all'organo consultivo universitario nazionale non sia reso, per qualsiasi motivo, entro trenta giorni dalla convocazione, il Ministro della pubblica istruzione adatterà i provvedimenti prescindendo dallo stesso.

Gli onorevoli Labriola, Ciavarella ed Arfé hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: «organo di consultazione», con le parole: «organo di consultazione, di proposta e di coordinamento universitario».

LABRIOLA. Ritiriamo l'emendamento, signor presidente, sodisfatti delle dichiarazioni rese sull'argomento dal ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Corte di disciplina).

Per i provvedimenti disciplinari a carico del personale docente, il Consiglio nazionale universitario elegge nel suo seno una corte di disciplina composta dal vice presidente che la presiede e da sette membri effettivi di cui tre professori ordinari e tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento e di assenza.

La corte si riunisce con la partecipazione di tre professori ordinari tra cui il presidente se si procede nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione anche dei tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati, se si procede nei confronti delle altre componenti universitarie. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Nell'ipotesi di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a diverse componenti, il collegio giudica con la presenza dei rappresentanti delle rispettive componenti interessate, assicurandosi in ogni caso la presenza dei professori di ruolo nell'ipotesi di infrazioni o addebiti che si siano verificati con il concorso di personale docente di ruolo.

Le funzioni di relatore per l'amministrazione in seno alla corte di disciplina sono assolve da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, o, nel caso in cui il procedimento sia stato promosso dal rettore, da un rappresentante dell'Università designato dal rettore medesimo.

L'onorevole Labriola ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere il seguente comma 2-bis:

«La Commissione di disciplina è composta di due professori ordinari e di due rappresentanti di professori incaricati ed assistenti ed è presieduta dal vicepresidente».

Sopprimere il terzo comma.

LABRIOLA. Nell'illustrazione mi soffermerò particolarmente sul secondo emendamento sul quale vorrei richiamare l'attenzione del ministro e del relatore...

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Perché possa servire come indirizzo.

LABRIOLA. ...in quanto solleviamo una questione di costituzionalità. Non approvando questo emendamento e votando l'articolo 2 nella stesura originaria, approviamo una norma incostituzionale perché, sia pure nelle forme generiche di un giudizio disciplinare che non è la stessa cosa dell'attività giurisdizionale, incidiamo in sostanza sulla gestione dei diritti dei pubblici dipendenti in un modo non consentito dalla Costituzione.

Vorrei fare altre osservazioni per la verità sulle posizioni che si assumono: i colleghi devono dar atto al gruppo socialista di non aver fatto questioni tali da compromettere l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, tant'è vero che (e desidero ricordarlo in questa sede) siamo stati i primi ad assumere l'iniziativa di perfezionare l'intesa su di esso in modo da svolgere la discussione del provvedimento entro oggi. Fin dall'inizio non c'è stata da parte nostra alcuna volontà dilatoria.

Non credo che i «fulmini» che qualcuno minaccia dall'altro ramo del Parlamento siano in qualche modo credibili: perché, se introduciamo modifiche tali da non vulnerare la sostanza del disegno di legge, ritengo che questo potrà essere approvato in via definitiva nella giornata di martedì. Quindi, anche se rispetto le preoccupazioni dei colleghi, non mi convin-

cono le osservazioni circa il rischio che l'approvazione del disegno di legge sarebbe compromessa. Ecco perché insisto sulla votazione degli emendamenti, dando ad essi anche una motivazione di costituzionalità. Sottolineo che abbiamo rinunciato a porre questioni pregiudiziali di costituzionalità proprio per non intralciare i lavori della Commissione. Sia chiaro, però, che noi ci accingiamo ad approvare una disposizione incostituzionale.

Non crediamo - e vogliamo ribadire questo punto su cui il relatore non ci ha risposto - che il numero previsto nel primo comma sia correggibile. Per noi la disposizione contenuta in tale comma si legge in un solo modo: il consiglio nazionale universitario elegge una corte di disciplina che è composta dal vicepresidente che la presiede e da sette membri, e quindi si tratta di otto membri. È vero che la disposizione individua il presidente, tre componenti ed altri tre, e che rinuncia ad individuare l'ottavo, ma ciò non ci consente, neanche in sede di coordinamento, di ridurre il numero da otto a sette. Pertanto, approviamo una disposizione che prescrive la composizione di un organo di otto membri, individuando i primi sette e rinunciando ad identificare l'ottavo. Chi lo individuerà? Questo avverrà in seguito.

Vogliamo dire questo anche riconoscendo che vi è una responsabilità del presidente della Commissione nel definire tale questione. Il nostro punto di vista è che la disposizione non si può toccare, anche se dal lato legislativo è a dir poco singolare, perché descrive i criteri per l'individuazione dei primi sette membri e non dell'ottavo.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non può essere considerato un errore.

PRESIDENTE. Indubbiamente lo è. Comunque, signor ministro, lei potrà esprimere il suo parere sugli emendamenti in seguito.

Onorevole Labriola, ritengo che ella debba perfezionare i suoi emendamenti,

perché la composizione della corte di disciplina è prevista anche al primo comma, mentre lei ha presentato un emendamento solo al terzo comma.

LABRIOLA. Allora devo presentare un emendamento anche al primo comma.

BIANCO. In questa fase non si possono più presentare emendamenti.

LABRIOLA. D'accordo. Se il presidente dovesse dichiarare inammissibile l'emendamento, perché collegato al primo comma...

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, gli emendamenti da lei presentati non riproducono la sua stessa volontà, per cui devono essere perfezionati. Infatti, lasciando immutato il primo comma, si produce una discrasia notevole rispetto alla modifica da lei presentata al terzo comma. Quindi, onorevole Labriola, il primo comma deve essere modificato.

BIANCO. In questa fase non si possono più presentare emendamenti. Se è possibile intervenire in sede di coordinamento è una cosa diversa, ma se deve essere presentato un emendamento, ritengo che ciò non sia possibile dato che lei, signor presidente, ha adottato il criterio di applicare il regolamento, come ha fatto nel corso della discussione del primo articolo.

PRESIDENTE. Non ho accettato gli emendamenti al primo articolo perché mi accingevo a parlo in votazione. Quindi, l'onorevole Trabucchi può presentare gli emendamenti all'articolo 2.

BIANCO. Ora non si possono più presentare.

TRABUCCHI. Ella, signor presidente, non mi ha consentito di presentare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Quelli all'articolo 1, perché si era già conclusa la discussione.

TRABUCCHI. Fin dal principio ho detto che intendevo presentare degli emendamenti che non ho potuto scrivere per mancanza di tempo, ma non mi è stato consentito di presentarli.

PRESIDENTE. Eliminiamo ogni equivoco. Ho rifiutato — e in questo momento valgono le mie parole — gli emendamenti all'articolo 1, perché si era già conclusa la fase della discussione e dell'illustrazione degli emendamenti e mi accingevo a porre in votazione l'articolo. In merito agli altri articoli, se intende presentare degli emendamenti, lo faccia in fretta (è la stessa sollecitazione che le ho rivolto prima), perché stiamo concludendo anche l'esame dell'articolo 2.

TRABUCCHI. Desidero che le cose siano fatte con la necessaria calma.

PRESIDENTE. Siamo in sede legislativa, e non nel salotto di casa nostra. Non siamo nella seduta familiare di questa mattina, in sede referente, ma in sede legislativa, e quindi è come se fossimo in Aula; e non vi è alcuna sospensione.

TRABUCCHI. Anche se siamo in sede legislativa mi si doveva consentire di scrivere gli emendamenti. Anche questa mattina avevo detto che intendevo presentare degli emendamenti.

PRESIDENTE. E allora aveva tutto il tempo per prepararli.

Procediamo nella discussione degli emendamenti all'articolo 2.

L'onorevole Labriola ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la parola: « sette », con l'altra: « sei ».

È necessario, per poter procedere nell'esame del disegno di legge, che l'onorevole Labriola precisi meglio il testo degli emendamenti da lui presentati. Desidero, infatti, fargli notare che, mentre nell'e-

emendamento sostitutivo del terzo comma si dice che la Commissione di disciplina è composta complessivamente di cinque persone, al primo comma egli chiede la sostituzione della parola « sette » con l'altra « sei ». Si tratta di una discrasia che bisogna sanare.

LABRIOLA. Nel primo comma abbiamo parlato di corte di disciplina, nel terzo, invece, di commissione di disciplina. D'altronde l'articolo originario distingue tra corte di disciplina e sua formazione. Noi proponiamo, in pratica, che si formi la corte di disciplina e che poi per i vari casi da esaminare si costituisca una commissione.

Anche se potrei sostituire alla parola « commissione » l'altra « corte », ritengo sia opportuno che io ritiri il mio emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 2, mantenendo invece quello suppressivo del terzo comma dello stesso articolo.

GIANNANTONI. Nel mio precedente intervento avevo condiviso le perplessità espresse dal collega Masiello in ordine alla strutturazione della corte di disciplina. L'onorevole Masiello aveva cercato di indicare una via di uscita che consentisse l'approvazione del provvedimento al nostro esame nel testo originario e, nello stesso tempo, lasciasse il modo di risolvere il problema principale. Si trattava evidentemente di una scappatoia che, tuttavia, poteva consentire il varo del provvedimento. Ciò comportava però il consenso di tutte le forze politiche: era necessario, cioè, che non venissero sollevate questioni attraverso la presentazione di emendamenti.

Poiché ciò non è avvenuto e ci troviamo di fronte alla necessità di esprimere un voto, è evidente che quella strada non è più praticabile.

Mi permetto, perciò, di chiedere una breve sospensione della seduta che ci consentirà di valutare meglio, con i colleghi della I Commissione affari costituzionali, la portata del problema.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di sospendere brevemente la seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 18,30.

GIANNANTONI. La richiesta di sospensione del gruppo comunista, come ho già detto, nasceva dal fatto che, di fronte alla presentazione di un emendamento su cui siamo chiamati a votare, volevamo trovare una formulazione che eliminasse le perplessità che anche noi abbiamo in merito alla composizione ed al funzionamento del consiglio di disciplina.

Pertanto, se il collega Labriola ritira il suo emendamento suppressivo del terzo comma dell'articolo 2, penso che si creino nuovamente le condizioni per giungere velocemente all'approvazione del testo; se, invece, insiste per la votazione, il gruppo comunista si asterrà.

LABRIOLA. Insisto per la votazione.

TESINI GIANCARLO, *Relatore*. Sono contrario ad ambedue gli emendamenti Labriola.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo si dichiara contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

GIANNANTONI. Il gruppo comunista si asterrà sull'emendamento suppressivo del terzo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Labriola che intende sostituire, al primo comma, la parola « sette » con la parola « sei ».

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Labriola suppressivo del terzo comma.

(È respinto).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sull'articolo 2.

LABRIOLA. Nell'annunciare il voto contrario all'articolo 2 del gruppo socialista, vorrei fare un'osservazione a futura memoria: questa che stiamo per approvare è una norma molto grave ma sulla cui convenienza noi siamo stati sempre d'accordo, tanto è vero che non abbiamo usato tutti gli strumenti regolamentari per ostacolarne l'iter. Pertanto oggi la Commissione si accinge a dare il voto favorevole ad una disposizione inapplicabile non solo per l'incertezza della situazione pervista al primo comma, ma anche per il fatto che il settimo membro della corte di disciplina viene inserito nel primo comma ed escluso nel terzo, nel senso che non vengono mai previste le sue funzioni.

Devo dunque presumere che il ministro della pubblica istruzione non sarà in grado di dare attuazione a questa prima parte dell'articolo 2 fino a quando il Parlamento con un atto legislativo non lo avrà modificato.

Ho ritenuto mio dovere fare questa dichiarazione di voto per liberare il gruppo socialista dalla preoccupazione di vedere approvato l'articolo nei termini proposti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

(Nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo).

I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi, su richiesta delle facoltà, con decreto del Ministro della pubblica istruzione per gruppi di discipline, determinati secondo criteri di omogeneità scientifica e didattica. I raggruppamenti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su pa-

tere vincolante dell'organo consultivo universitario nazionale.

In prima applicazione i raggruppamenti di discipline sono quelli stabiliti in attuazione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Il Ministro della pubblica istruzione può modificare tali raggruppamenti con proprio decreto, previo parere favorevole dell'organo consultivo universitario nazionale.

I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti che risultano vacanti nell'organico alla data di inizio dell'anno accademico, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti. Le facoltà indicano a tal fine le discipline cui destinare i posti vacanti del proprio organico. In prima applicazione i concorsi sono indetti entro il 31 marzo 1979.

Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 60 la commissione è integrata da altri due componenti per ogni 20 candidati o frazione di 20 superiore a 10, fino ad un massimo di 9 commissari.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso gruppo di discipline. Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresì far parte delle commissioni i componenti dell'organo consultivo universitario nazionale. Eventuali modificazioni di stato giuridico di professore universitario o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate.

Ogni commissione è formata con il sistema misto: elettivo e per sorteggio.

Il sorteggio dovrà avvenire su un numero doppio di docenti rispetto a quello dei membri occorrenti per la formazione delle commissioni. Tra i restanti membri eletti si sorteggiano, ove necessario, i sostituti.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di discipline ricomprese nei raggruppamenti per i quali è bandito il concorso. Qualora per un raggruppamento vi sia un numero di professori inferiore a 50, il bando di concorso indicherà, su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, i gruppi di discipline affini i cui docenti partecipano al solo elettorato attivo, salvo quanto disposto dal successivo comma decimo.

Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo tre nominativi.

Qualora il numero dei docenti sia inferiore al doppio del numero richiesto per ciascun concorso si procederà, fino al raggiungimento del predetto numero, ad elezioni suppletive alle quali partecipano, con il solo elettorato attivo, i professori di uno o più gruppi di discipline affini indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme dell'organo consultivo. Se tuttavia i docenti delle discipline comprese nel raggruppamento per il quale è bandito il concorso non sono in numero sufficiente a formare la commissione o sono già tutti membri di commissione o non eleggibili, viene attribuito anche l'elettorato passivo ai docenti dei gruppi di discipline a cui sia già attribuito l'elettorato attivo.

I membri necessari per la costituzione delle commissioni ai sensi dei precedenti commi vengono sorteggiati tra i professori eletti.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore di ruolo designato dall'organo consultivo universitario nazionale, che la presiede, e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

Il Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, detterà le

norme necessarie allo svolgimento delle elezioni.

Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nelle facoltà che avevano chiesto il concorso. Il consiglio di facoltà, entro 60 giorni dalla approvazione degli atti di concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate.

La nomina dei professori di ruolo è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente sedicesimo comma, provvede altresì nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore ordinario che non siano stati chiamati.

La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo.

In caso di ritardo il Ministro, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

Comunico che relativamente all'articolo 3 la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole richia-

mando l'attenzione della nostra Commissione sull'opportunità di eliminare, al quinto comma dell'articolo 3, la deroga, nella prima applicazione del provvedimento, al divieto di far parte delle commissioni di concorso per coloro che siano stati membri di commissione nel concorso immediatamente precedente per lo stesso gruppo di disciplina.

Gli onorevoli Labriola, Ciavarella e Arfè hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, al quinto comma, le parole da: « Si deroga », a: « provvedimento ».

L'onorevole Trabucchi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « su richiesta delle facoltà, con decreto del Ministro », con le parole: « sentite le facoltà, dal Ministro ».

All'ottavo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

« L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari delle facoltà in cui figurano le materie dei raggruppamenti per i quali è bandito il concorso. L'elettorato passivo spetta ai professori delle discipline comprese nei raggruppamenti per i quali è bandito il concorso o ad esse strettamente affini ».

Al quindicesimo comma, sostituire le parole: « dalla data del bando di concorso », con le parole: « dalla data della sua nomina ».

TRABUCCHI. Con il mio primo emendamento, intendo prevedere una maggiore possibilità d'intervento per il ministro della pubblica istruzione a proposito del bando dei concorsi per posti di professore universitario di ruolo: si elimina il parere vincolante delle facoltà, che dovranno essere semplicemente sentite dal ministro stesso. Ciò sembra più opportuno, e vorrei al riguardo ricordare una frase, ormai molto comune, che veniva detta dal Marchesi: « Meglio un ministro

responsabile che una facoltà irresponsabile »; anch'io, quindi, ritengo che molte volte sia preferibile che decida il ministro, dopo aver ascoltato il parere delle facoltà.

Per quanto concerne il secondo emendamento, mi rifaccio a ciò che ho detto nel corso della discussione sulle linee generali, e cioè che sarebbe opportuno che l'elettorato attivo spettasse non solo ai professori della materia per cui è aperto il concorso, ma a tutti i professori delle facoltà in cui figura la materia stessa, appunto per impedire quei raggruppamenti di scuole che erano sempre presenti e che, in tal modo, sarebbero meno pericolosi. Infatti, se l'elettorato è costituito da tutti i membri delle facoltà italiane, che conoscono i propri colleghi, è abbastanza probabile che la scelta avvenga in base al merito e alla competenza dei candidati. L'elettorato passivo, poi, deve spettare ai tecnici e ai professori della materia, in senso specifico.

Il terzo emendamento si riferisce al termine entro il quale la commissione giudicatrice dovrebbe procedere alla scelta dei candidati più degni: quello previsto dal disegno di legge è veramente molto breve, il che può portare a dei vantaggi, ma anche a dei pericoli. Tale termine, inoltre, non è chiaramente specificato, stabilendosi solo che la predetta commissione debba concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data del bando di concorso, e ciò costituisce una indicazione vaga ed assai aleatoria. Ritengo, pertanto, più opportuno stabilire che la commissione si pronunci entro sei mesi dalla sua costituzione.

TESINI GIANCARLO, *Relatore*. Sono contrario al primo emendamento Trabucchi perché ritengo che l'autonomia delle università sia maggiormente garantita dalla dizione recata dal disegno di legge. Parimenti sono contrario al secondo emendamento Trabucchi, in quanto è più opportuno, a mio avviso, privilegiare la specificità degli insegnamenti, e quindi trovo giusto che la commissione abbia una composizione concernente innanzitutto gli in-

segnamenti specifici per i quali viene bandito il concorso. Devo anche esprimere avviso contrario sul terzo emendamento Trabucchi perché mi sembra che il prevedere, per l'espletamento dei lavori della commissione in questione, un termine piuttosto breve, seppure comporta determinati rischi, costituisca uno stimolo per avviare il più rapidamente possibile i meccanismi concorsuali.

L'emendamento Labriola, poi, si collega, se non erro, al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali; ora, a parte il fatto che esso non è vincolante, così com'è stato espresso, faccio osservare, conoscendo lo svolgimento del dibattito in seno alla Commissione medesima, che quest'ultima ha privilegiato piuttosto la questione di principio, non tenendo conto del dato oggettivo costituito dall'agibilità dei concorsi, i quali — e mi riferisco anche alle informazioni che ci ha fornito il Ministero — rischierebbero di non essere indetti, qualora venisse applicato il principio contenuto nell'emendamento in oggetto, al quale, pertanto, mi dichiaro contrario.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi associo a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Trabucchi.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Labriola.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento Trabucchi.

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo emendamento Trabucchi.

(È respinto).

LABRIOLA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo (Approvato dal Senato) (2630):

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bianco, Bini, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Carelli, Casati, Cirino Pomicino, De Gregorio, Forni, Fusaro, Giannantoni, Giordano, Labriola, Masiello, Pagliai Morena Amabile, Pellegatta Maria Agostina, Quarenghi Vittoria, Raicich, Santuz, Tesini Giancarlo, Tessari Alessandro, Vaccaro Melucco Alessandra e Zoso.

È in missione:

Marton.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
